

rilevanti somme di denaro da parte dell'ASL RM/B alle società del gruppo Iannuzzi (sin dalla IMS srl e MEDICOM srl, negli episodi oggetto del procedimento n. 3829/06 RGNR, alla stessa IKT srl, negli episodi oggetto del presente procedimento), nonché l'emanazione di atti, talvolta falsificati, a tutto vantaggio della IANNUZZI medesima, costituiscono elementi di conferma circa il ruolo criminale svolto dallo SPEZIALE Cosimo Giovanni. In tale senso appare di estremo significato l'episodio già contestato nel procedimento n. 3829/06 RGNR della falsificazione nei primi mesi del 2005 delle deliberazioni n. 1888 del 31.12.2001 e n. 1755 del 31.12.2003 del direttore generale dell'ASL RM/B.

Nel quadro delle emergenze acquisite, anche con riferimento alle ultime dichiarazioni rese dallo SCACCHI, gli assunti formulati dall'Onorevole SIMEONI, che si è spontaneamente presentato davanti ai PPM affermando la sua totale estraneità a qualsiasi fatto-reato, appaiono del tutto inverosimili e sono sintomatici del suo intendimento di inquinare le risultanze investigative. Il predetto indagato ha persino negato la conoscenza degli interessi della IANNUZZI nel mondo della sanità.

Le fattispecie criminose così come contestate agli indagati appaiono del tutto integrate soggettivamente ed oggettivamente.

Relativamente all'ipotesi criminosa di cui al capo a) questa appare del tutto realizzata sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Nel sodalizio incriminato sussisteva un preventivo accordo a carattere generale e continuativo diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso da parte dei correi per la commissione di una serie indeterminata di delitti, ciascuno dei quali aveva la consapevolezza costante di essere associato all'attuazione del programma criminoso anche indipendentemente ed al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati.

Si riportano alcune sentenze della Suprema Corte le quali individuano gli elementi principali indispensabili per la concreta integrazione della fattispecie della associazione a delinquere.

Si richiama tra le tante sentenze univoche della Suprema Corte in materia, la sentenza n. 8870/1984, Adinolfi, della I Sezione:

“Perché un accordo di carattere preventivo intercorso tra tre o più persone possa essere ricondotto esclusivamente nello schema del dolo del reato concorsuale è necessario che lo stesso sia circoscritto alla realizzazione di uno o anche più reati, ma sempre singolarmente ideati ed eseguiti e che esso si esaurisca dopo che questi siano stati portati a compimento, sia pure a livello di tentativo, e ciò anche quando i singoli delitti compiuti possano, per effetto del concreto disegno criminoso che ha presieduto alla loro esecuzione, essere, per ciascun concorrente - e nei limiti della loro rappresentazione da parte degli stessi al momento dell'accordo - giuridicamente unificati, in tutto o in parte, sotto il vincolo della continuazione; ma quando l'accordo abbia carattere generale e continuativo ed abbia per oggetto l'attuazione di un programma criminoso, sì che, da un lato esso precede l'accordo particolare relativo ad ognuno dei delitti genericamente compresi nel programma ed ai mezzi ed alle modalità della loro esecuzione e, d'altra parte, esso permane anche e indipendentemente dai delitti predetti per l'ulteriore attuazione del programma di delinquenza prestabilito, lo stesso integra uno degli elementi costitutivi del delitto di

associazione per delinquere, il quale, quindi, può sussistere sia se i singoli delitti genericamente programmati non siano stati commessi, sia se gli stessi siano stati commessi in tutto o in parte, sia, infine, se i delitti commessi siano stati, in tutto o in parte, per tutti o anche per uno solo degli associati, ritenuti unificati dal vincolo della continuazione.”

Atteso quanto sopra esposto, si deve evidenziare che è dunque *l'affectio societatis scelerum* ad identificare l'associazione per delinquere ed a distinguerla dal semplice accordo criminoso per commettere uno o più reati. La permanenza del vincolo, la non coincidenza del momento della sua formazione con quello della ideazione delle singole operazioni delittuose e la consapevolezza da parte degli associati della insensibilità del vincolo associativo rispetto ai singoli reati, pur rientranti in astratto nel programma dell'associazione, ma al di fuori, in concreto, della percezione spazio-temporale-ideativa dei componenti la associazione al momento di formazione del vincolo consentono di affermare, quando sono presenti, che ci si trova di fronte ad una associazione per delinquere; mentre non hanno valore assoluto altri elementi come la completezza delle strutture, che possono essere rudimentali, l'ampiezza o la differenziazione del programma, che può essere ridotto o circoscritto ed il numero degli associati, che può essere esiguo (Cass. Sez. 1, sent. 1906 /1981 sez. 1, Capigatti)

Elementi costitutivi del delitto di associazione per delinquere sono (Cass. Pen., Sez. 1, sent. 11619/1982, Minivaggi): la permanenza di un vincolo associativo di particolare fisionomia, struttura e fine criminoso; la predisposizione comune di attività e di mezzi; un programma generico di delinquenza ideato e concertato in comune, che non si esaurisce nell'emissione di alcuni delitti, ma viene mantenuto in modo permanente.

L'esistenza di rapporti gerarchici tra gli associati, una chiara suddivisione dei compiti e la sussistenza di una predisposizione stabile di mezzi messi in comune per i fini criminali, sono tutti elementi che non costituiscono presupposto essenziale per la ricorrenza dell'associazione per la giurisprudenza costante. Peraltro l'accertata sussistenza di tali elementi fornisce ulteriore dimostrazione della esistenza dell'ipotesi di cui all'art. 416 c.p.

Promotore di una associazione per delinquere non è soltanto chi della stessa si sia fatto iniziatore, enunciandone il programma, ma anche colui che contribuisce alla potenzialità pericolosa del gruppo associativo già costituito, provocando l'adesione di terzi all'associazione ed ai suoi scopi attraverso una attività di diffusione del programma.

Rientrano nella nozione di "capi" dell'organizzazione non solo coloro che compongono il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche coloro che abbiano incarichi direttivi e risolutivi nella vita della organizzazione e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati; soggetti che svolgano compiti direttivi senza doverne rendere conto o richiedere autorizzazione al vertice della organizzazione.

L'attività dei soggetti, che rientrano nella previsione della prima parte dell'art. 416 Cod. Pen., deve essere presa in considerazione del suo contenuto concreto e

caratterizzato dalla preminenza di questi rispetto a quella svolta dagli altri associati. Tale giudizio comparativo può essere effettuato anche se non siano identificati i soggetti delle attività risultanti subordinate.

Il delitto di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 Cod. Pen., è un reato di pericolo, autonomo rispetto ai singoli reati per i quali è stata costituita l'associazione e del tutto indipendente, nella sua esistenza, dalla commissione o dalle ulteriori vicende dei reati stessi. Ne consegue la irrilevanza, della mancata esecuzione dei reati-fine come della estinzione di essi, se non come elemento di prova sussidiario in ordine alla sussistenza del reato in esame. I reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del *pactum sceleris* concorrono con il delitto previsto dall'art. 416 C.P..

Per la partecipazione al reato associativo si richiede la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile a cooperare per la realizzazione di un fine delittuoso comune, indipendentemente dal suo raggiungimento, in concreto. Deve essere dimostrata la volontà del soggetto di entrare a far parte, come membro, dell'associazione e recare, così, un contributo concreto al raggiungimento dello scopo sociale, alla attuazione, cioè, del programma di delinquenza per cui l'associazione è stata costituita.

Il delitto associativo si perfeziona non appena è costituita la associazione e permane fino al suo scioglimento; ai fini della sua esistenza non importa che siano commessi o meno i reati che sono in programma, in quanto il solo fatto dell'associazione integra il delitto.

Ai fini della punibilità degli appartenenti ad una associazione per delinquere non è necessario che tutti i membri concorrano alla esecuzione di ogni singolo delitto, ideato e accertato, ed agiscano nello stesso luogo, ma è necessario che l'associazione rimanga sempre formata da un minimo di tre persone e che ciascuno, qualunque siano il ruolo scelto o stabilito o il momento della aggregazione, sia consapevole di far parte di tale sodalizio.

Il delitto di associazione per delinquere ha natura e carattere di reato permanente e si protrae nel tempo sino allo scioglimento della associazione oppure sino a che, per varie ragioni (morte, recesso, arresto, etc.), il numero dei consociati si riduca in numero tale che i soggetti rimasti sono inferiori al numero minimo richiesto dalla legge per la sussistenza della associazione punibile.

Gli elementi di prova raccolti hanno consentito di individuare il gruppo criminale per cui è procedimento composto per una parte da funzionari anche di altissimo livello della Pubblica Amministrazione e da esponenti di vertice dell'esecutivo regionale. Il sodalizio si era organizzato e strutturato per realizzare un programma indefinito di delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica e contro la pubblica amministrazione nonché altri reati tutti finalizzati a percepire indebitamente i finanziamenti per i corsi di formazione della Regione Lazio e ad appropriarsi del denaro delle aziende sanitarie, via via individuando quali specifiche imprese criminali da portare a termine, abusando delle attività d'ufficio scandalosamente strumentalizzate, all'esito delle quali imprese il gruppo criminale non solo restava stabile pronto a nuove azioni ma si adoperava anche per nascondere i fatti commessi

e per inquinare le prove. Davvero allarmante è il quadro di illegalità, in cui i sodali agivano nella quasi quotidianità sicuri della impunità, abusando delle loro funzioni e delle loro qualifiche, eseguendo attività per scopi personali, falsificando atti degli uffici pubblici con finalità di arricchimento personale.

Premesso quanto sopra accennato sulla figura del reato di associazione per delinquere alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte, si può ora ben evidenziare come nel caso di specie la fattispecie sia perfettamente integrata in tutti i suoi elementi costitutivi.

Rilevato che sussistono le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p..

I fatti criminosi contestati appaiono di estrema gravità e di rilevante allarme sociale trattandosi di ipotesi di reato perpetrate per anni nello svolgimento di una attività di una amministrativa finalizzata non al perseguimento di interessi pubblici ma, al contrario, volta all'appropriazione di finanziamenti regionali. L'indagato, in concorso con gli altri sodali, ha costituito un sodalizio criminoso appropriandosi di ingenti risorse finanziarie avvalendosi della complicità di funzionari anche di altissimo livello della pubblica amministrazione. Il protrarsi delle condotte criminali per lungo tempo, il coinvolgimento di soggetti ricoprenti funzioni apicali nell'ambito della Regione Lazio, la predisposizione di complesse strategie illecite riguardanti procedure amministrative di esclusiva competenza dell'esecutivo regionale, articolate in tempi diversi con la necessaria partecipazione di soggetti ricoprenti incarichi pubblici al fine di ottenere il conseguimento degli scopi illegali di volta in volta focalizzati dal sodalizio investigato, sono tutti elementi che oltre a dimostrare la pericolosa ramificazione della associazione a delinquere, confortano il convincimento circa la professionalità delinquenziale dei correi. La predatoria e continua attività di sottrazione del denaro pubblico è stata realizzata e sviluppata dal SIMEONI in concorso con i correi in modo spregiudicato ed anzi avvalendosi della forza derivante dall'esistenza dell'organizzazione stessa in grado di superare ogni ostacolo che si frapponesse al raggiungimento dei fini criminali, nel convincimento di poter comunque operare in un contesto di assoluta impunità.

La ravvisabilità di una spiccata pericolosità sociale per questo indagato può correttamente desumersi dalle specifiche modalità e circostanze dei fatti così come descritte, considerate nella loro obbiettività quali elementi sintomatici di una personalità proclive al compimento di altri reati della stessa specie di quelli per cui si procede.

Sussiste, inoltre, il pericolo di inquinamento probatorio risultando fondato ritenere che, proprio in ragione della posizione e qualità personale dell'indagato e dei suoi contatti all'interno delle strutture pubbliche regionali, lo stesso se lasciato in libertà possa esercitare illecite pressioni e comunque possa pregiudicare la necessaria genuina acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione dell'attività delittuosa. Ciò è ancor più vero se si considera che Giorgio SIMEONI, all'epoca dei fatti Assessore alla Formazione e Vicepresidente della Giunta regionale del Lazio, occupa un ruolo di assoluto rilievo in quanto eletto deputato nell'attuale legislatura.

Conseguentemente il predetto proprio in virtù della posizione apicale ricoperta e del prestigioso attuale ruolo politico, anche con una eventuale dimissione dalle proprie funzioni, può di fatto essere in grado di esercitare illecite pressioni e comunque di pregiudicare la necessaria e genuina acquisizione dei riscontri probatori alla ricostruzione dell'attività delittuosa per cui è procedimento.

Deve al riguardo evidenziarsi come quanto riferito dallo SCACCHI in ordine all'attività posta in essere dal SIMEONI e finalizzata ad eludere ogni investigazione e ad occultare il profitto dei reati commessi in concorso con lo SCACCHI medesimo, pur costituendo queste ultime ipotesi delittuose oggetto di altro procedimento, appaia di particolare significato e conforti il convincimento circa la pericolosità di questo indagato e la sua propensione a turbare il processo formativo della prova, ostacolandone la ricerca o inquinando le relative fonti. Le condotte su descritte finalizzate all'inquinamento probatorio e riferibili a fatti oggetto di altro procedimento sono altresì significative per le modalità di attuazione delle stesse della capacità del SIMEONI, in considerazione del ruolo politico attuale nonché di quello svolto in passato, di contare sull'ausilio di soggetti terzi, di esercitare illecite pressioni, di poter utilizzare i molteplici contatti dallo stesso tenuti in ragione delle sue funzioni il tutto allo scopo di impedire una genuina acquisizione della prova.

Il SIMEONI Giorgio nella sua veste di assessore regionale ha utilizzato il suo ruolo per appropriarsi in modo reiterato di denaro pubblico.

Tanto premesso deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere per SIMEONI Giorgio in accoglimento della richiesta dei Pubblici Ministeri. Il predetto ha rivestito un ruolo di particolare allarme sociale nel contesto associativo in quanto è inserito in maniera stabile nel sodalizio e quindi nei suoi confronti l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze cautelari appare essere la custodia cautelare in carcere.

Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e degli articoli 4 e 5 della Legge 140/2003, si richiede, al fine di eseguire la misura cautelare nei confronti di SIMEONI Giorgio, l'autorizzazione all'arresto del predetto.

L'esecuzione del provvedimento rimane sospesa in attesa dell'autorizzazione.

Roma 21-7-06

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
D.ssa Antonella Travali
Antonella Travali



IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

D.ssa Luisanna Figliolia

Luisanna Figliolia